

Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n° 79 ha dato mandato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità) di definire a quali condizioni la produzione combinata di energia elettrica e calore può chiamarsi **cogenerazione** e godere dei relativi benefici di legge.

L'Autorità ha pertanto emanato, il 19 marzo 2002, la deliberazione n. 42/02 che stabilisce che un impianto produce con caratteristiche di cogenerazione quando alcune grandezze caratteristiche del proprio funzionamento, quali il suo **Indice di Risparmio di Energia (IRE)** e il suo **Limite Termico (LT)**, sono rispettivamente maggiori di due valori limite fissati nella deliberazione stessa, rivista e integrata da successive deliberazioni.

Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della Direttiva Europea 2004/8/CE ha introdotto il nuovo concetto di **Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)**, definendo nuovi criteri per la definizione della stessa, basati su un unico parametro: il **PES (Primary Energy Saving)**. Le modalità operative per il riconoscimento CAR e i dati necessari per il calcolo del PES sono descritti nel DM 4 agosto 2011, che integra il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

Dal disposto del citato Decreto Legislativo n. 20 risulta inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2011, le condizioni per il riconoscimento della CAR coincidono con quelle definite dallo stesso Decreto.

I principali benefici che la legislazione attuale riconosce alla Cogenerazione ad Alto Rendimento sono:

l'esonero dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);

la precedenza, nell'ambito del dispacciamento, dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79);

la possibilità per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento di accedere, solo transitoriamente e a determinate condizioni, ai certificati verdi (art. 14 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20);

la possibilità di ottenere, nel caso in cui l'impianto sia realizzato da società di servizi energetici o da distributori di energia elettrica e gas, i Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) istituiti dai Decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

le agevolazioni fiscali sull'accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiornato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26);

la possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento con potenza nominale fino a 200 kW (deliberazione dell'Autorità del 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 e s.m.i.);

la possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica, come definite dall'Autorità con la deliberazione n. ARG/elt 99/08.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le **unità di cogenerazione riconosciute ad alto rendimento** accedono anche al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) secondo le modalità indicate dal DM 5 settembre 2011.

Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ha peraltro posto le condizioni per il rilascio della garanzia d'origine all'energia elettrica prodotta dagli impianti funzionanti in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).

Il GSE ha inoltre predisposto la procedura per il rilascio della **GOc** prevista dall'art.4 del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 che è stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 6 novembre 2007.

Infine, il GSE ha predisposto le procedure tecniche per la qualifica degli impianti di cui al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2005: "Direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239", in materia di regolamentazione della produzione di energia da impianti alimentati a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e in materia di promozione e incentivazione mediante certificati verdi.

Tali procedure recepiscono sia quanto disposto dal Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (articolo 14) per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento sia quanto disposto dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1 commi da 1117 a 1120) per gli impianti che utilizzano l'idrogeno e celle a combustibile.

Il **GSE** è il soggetto incaricato di riconoscere gli impianti di **Cogenerazione ad Alto Rendimento**, rilasciare la **garanzia d'origine (GOc)** e qualificare gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per il rilascio dei **certificati verdi**. I produttori titolari di un'unità di cogenerazione, possono richiedere il riconoscimento **CAR** ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal DM 4 agosto 2011 ed eventualmente l'accesso al **regime di sostegno** dei **certificati bianchi** previsto ai sensi del DM 5 settembre 2011.

Possono accedere al meccanismo dei **certificati bianchi** le unità di cogenerazione riconosciute **CAR**:

entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007, per un periodo di 10 anni solari, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in esercizio;

entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007 e abbinate ad una rete di teleriscaldamento, per un periodo di 15 anni solari a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in esercizio;

entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007, per un periodo di 5 anni solari, a decorrere dall'entrata in vigore del DM 5 settembre 2011. Per questi impianti il numero di certificati bianchi emessi è pari al 30% di quello previsto per le altre due tipologie.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007, un'unità di cogenerazione è definita ad Alto Rendimento se il valore del **risparmio di energia primaria (PES)** che consegue è almeno del 10% oppure se assume un qualunque valore positivo, nel caso di piccola cogenerazione (< 1 MWe) o micro-cogenerazione (< 50 kWe). Il calcolo del PES va effettuato ai sensi del DM 4 agosto 2011, che contiene gli allegati al succitato Decreto Legislativo n. 20 del 2007.

Per tutti gli approfondimenti relativi al calcolo delle grandezze necessarie alla valutazione delle condizioni di Alto Rendimento e al calcolo degli incentivi si rimanda alle ["Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - rev 2 – Cogenerazione ad Alto Rendimento\(CAR\)"](#) emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico

Ai soli fini dell'accesso agli incentivi, l'art. 3 del DM 5 settembre 2011 prevede che, limitatamente alle unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, sia possibile applicare la Delibera 42/02 in luogo del DM 4 agosto 2011, solo qualora **l'indice PES** conseguito dall'unità sia inferiore al valore limite previsto. In questo caso la verifica dei requisiti viene effettuata sulla base del valore di **IRE** e **LT**. Inoltre, per quanto riguarda le unità entrate in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007, viene considerata la legislazione vigente alla data di entrata in esercizio delle stesse.

Le richieste di riconoscimento CAR e accesso al meccanismo di sostegno sono **da inviare esclusivamente per via telematica attraverso l'applicazione web RICOGE** che consente di caricare tutti i dati e i documenti necessari all'invio dell'istanza.